

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: Decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: *Giovanni Ferrelli 06.44126242*
Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo provvede, in via generale, ad aggiornare la disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. In particolare, l'intervento si rende necessario al fine di impedire, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2018, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente (c.d. NCC).

Inoltre, il provvedimento si pone gli obiettivi di disciplinare le modalità di espletamento del servizio di noleggio con conducente preservandone le peculiarità ed i tratti distintivi rispetto al servizio di taxi, senza quegli eccessi che ne hanno di fatto procrastinato l'efficacia fino ad oggi, nonché di introdurre principi atti ad assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale.

In coerenza con il programma di Governo, il presente intervento normativo intende assicurare una maggiore concorrenza nell'ambito del trasporto pubblico non di linea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo sul quale si interviene è costituito dalle seguenti norme:

- legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha modificato la disciplina della legge quadro, ampliando gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente (NCC) ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso;
- articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che ha sospeso, fino al 30 giugno 2009, l'efficacia del menzionato articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008. Il predetto termine è stato successivamente differito, di anno in anno, fino al 31

dicembre 2018 (art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 1, e articolo 1, comma 1136, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992, allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto-legge in esame apporta modifiche agli articoli 3 ed 11 della richiamata legge quadro n. 21 del 1992 ed abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 40 del 2010, nonché l'articolo 7-bis del menzionato decreto-legge n. 5 del 2009.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La proposta normativa non risulta incompatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La proposta normativa rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La proposta normativa non comporta rilegificazioni né delegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo non risulta incompatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione relative allo specifico oggetto della proposta normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto-legge risulta compatibile con gli obblighi internazionali, in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non è stata introdotta alcuna nuova definizione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo modifica gli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento normativo. Si dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 40 del 2010, nonché dell'articolo 7-bis del menzionato decreto-legge n. 5 del 2009.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto-legge dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo, presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, NCC e natante, le cui modalità per registrarsi saranno individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino alla piena operatività dell'archivio non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni. Inoltre, prevede che con successivo regolamento è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.